



DIREZIONE NAZIONALE
ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO

INTERMEDIARI FINANZIARI. SUPPORTO ALLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

I massimi esponenti dell' antimafia nazionale e distrettuale, procuratori capo nonché studiosi del fenomeno criminale sollecitano operatori finanziari e professionisti di porre la massima attenzione sulla propria clientela, riguardo all' acquisizione dei finanziamenti pubblici. Secondo loro, questo rappresenterebbe il momento storico in cui si potrebbe infiltrare la criminalità economica - corruzione, truffe - usura -.



A conferma, l' Unità di Informazione Finanziaria con l' ormai nota comunicazione del 16 aprile u.s. ha raccomandato a tutti gli intermediari, destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, nell' ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, portare la comunicazione a conoscenza del personale e dei collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni e avendo cura di "sensibilizzarli con idonee iniziative, diffondendo istruzioni volte ad assicurare un' efficace applicazione della disciplina antiriciclaggio.

È utile rammentare che la nota dell' UIF dispone che "l' attuale situazione di emergenza

sanitaria espone il sistema economico-finanziario a rilevanti rischi di comportamenti illeciti: sussiste il pericolo di truffe, di fenomeni corruttivi e di possibili manovre speculative anche a carattere internazionale; l' indebolimento economico di famiglie e imprese accresce i rischi di usura e può facilitare l' acquisizione diretta o indiretta delle aziende da parte delle organizzazioni criminali; gli interventi pubblici a sostegno della liquidità possono determinare tentativi di sviamento e appropriazione, anche mediante condotte collusive; il mutamento improvviso delle coordinate di relazione sociale aumenta l' esposizione di larghe fasce della popolazione al rischio di azioni illegali realizzate anche on line" .

Raccomanda inoltre, che: "con riferimento alla fase di utilizzo delle sovvenzioni occorre prestare attenzione alla destinazione dei flussi finanziari, specie se accompagnati da un vincolo di scopo, poiché potrebbero rintracciarsi sospetti di malversazioni a danno dello Stato e attività distrattive collegate anche a reati societari e fallimentari. In tale ambito, vanno valorizzate le procedure per il controllo dei flussi finanziari verso Paesi che presentano elevati rischi di riciclaggio" .

In ragione di quanto prima, tutti i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla UIF ai sensi degli artt. 10 e 35 del d.lgs. 231/2007 devono pertanto valutare con la massima attenzione anche ulteriori comportamenti e caratteristiche delle operatività sintomatiche di rischi di infiltrazione criminale connessi con l' emergenza epidemiologica da COVID-19.

L' Unità Informazione Finanziaria nella medesima raccomandazione rileva che "Possono verificarsi meccanismi fraudolenti connessi con la raccolta di fondi, anche on line mediante piattaforme di *crowdfunding*, a favore di fittizie organizzazioni non profit; tali iniziative,

apparentemente destinate alle aree colpite dall' emergenza ovvero alle attività di ricerca per il superamento della pandemia, potrebbero invece rispondere a intenti distrattivi. Occorre quindi monitorare i rapporti sui quali confluiscono dette raccolte di fondi, in relazione al profilo del cliente accertato in sede di adeguata verifica e all' utilizzo dei fondi stessi” .



Sulla stessa dorsale dell' UIF, anche Banca d' Italia con nota del 10 aprile u.s. **raccomanda gli intermediari finanziari a porre attenzione** e tra le altre cose specifica: “Raccomandazioni in materia di antiriciclaggio e prevenzione del crimine finanziario. Considerate le opportunità che l' **attuale crisi rischia di offrire alla criminalità economica**, si fa presente che **gli intermediari dovranno continuare a sottoporre la clientela a tutti gli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio**. La **profondità e l' intensità** dei controlli da condurre **a fini di adeguata verifica** andranno opportunamente calibrate. Per quanto concerne in particolare i finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, essi dovrebbero essenzialmente mirare a fornire le imprese della provvista necessaria per far fronte ai costi di funzionamento o a realizzare verificabili piani di ristrutturazione industriale e produttiva. **Le banche dovranno quindi tenere conto di questi elementi nell' adeguata verifica della clientela**, oltre che ovviamente del complesso degli ulteriori elementi informativi disponibili sul profilo di rischio dei richiedenti i finanziamenti, sia in sede di concessione del finanziamento, sia nella fase di monitoraggio dello stesso” .

Alla luce di quanto prima, si crede necessario che debba esserci, in questo momento storico un maggior supporto, da parte delle istituzioni, agli operatori finanziari e nello specifico alla Funzione interna antiriciclaggio degli intermediari finanziari, come avviene già in alcuni Paesi Europei.

Con la sinergia di tutti gli attori beneficerebbe, sicuramente, lo Stato Comunità e non l' organizzazione criminale.

Si ritiene utile richiamare l' articolo 3 del decreto legislativo 231 del 2007 riguardo alla categoria degli intermediari bancari e finanziari destinatari della disposizione sul contrasto al riciclaggio:

- a) le banche;
- b) Poste italiane S.p.a.;
- c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
- d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP);
- e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
- f) le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
- g) le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);
- h) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
- i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
- l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
- m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;

q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;

r) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge;20

s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;

t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;21

u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;22

v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF 19.

2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società.23

3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:

a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB;

c) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB;

d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB.



LIME AML – L' INNOVATIVO SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO

La IMELITALIA mette a disposizione i propri professionisti a disposizione dei destinatari della normativa sul contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo per la consulenza GRATUITA nonché l' applicativo LIME AML che opera in *cloud* e sviluppata da IMELITALIA per la gestione di tutti gli adempimenti della normativa antiriciclaggio, così come previsti dal D.Lgs. 231/2007, modificato dal D.Lgs.90/2017 e dal D.Lgs. 125/2019.

L' applicativo LIMEAML è stato sviluppato da docenti del mondo accademico, professionisti ed esperti della disciplina. Per info www.imelitalia.it - info@imelitalia.it.